

LAVORO

ORIGINALE

CASELLA N. 239

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. A. Piccinini Avv. G. Sacco Avv. M. Vaggi Avv. A. Gavaudan

Avv. F. Ferretti Avv. G. Buttazzo Avv. B. Laudì Avv. A. Mumolo

Avv. G. Reni SAvv. S. Mangione Avv. R. Tarantini Avv. S. Passante

40122 BOLOGNA - via S. Felice n.6 - tel. 051/220171 (4 linee)

fax 051/220179 - P.I. 03002960379

postacert: giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it

pgl 3403/14

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

- Sezione lavoro - Giudice Unico

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c avverso diniego reinserimento in graduatoria provinciale ad esaurimento.

proposto dalla signora **CAGIGIORGIO Irene**, nata il 9.4.1971 a Zurigo e residente a Benevento (BN) in via F. Iovine 5, c.f. CGGRNI71D49Z133A, rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dall'Avv. Giorgio Sacco (C.F. SCCGRG51R24A271G) e dall'Avv. Guido Reni (C.F. RNEGDU62L19L452G), entrambi del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna, via San Felice n. 6. come da procura a margine del presente atto

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in via Guido Reni 4 è domiciliato per legge;

- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del Dirigente legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in via Guido Reni 4 è domiciliato per legge;

Si premette che oggetto del presente ricorso è il diritto al reinserimento/aggiornamento/trasferimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento scuola dell'infanzia che verrà utilizzata già dall'a.s. 2014 - 2015 per le immissioni in ruolo ed il conferimento di incarichi di insegnamento. Quindi si chiede rispettosamente una pronta fissazione della udienza di discussione.

PROCURA SPECIALE

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente procedimento l'avv. Giorgio Sacco E l'avv. Guido Reni, conferendo loro ogni potere di legge, compreso quello di richiedere provvedimenti cautelari, rinunciare al ricorso, conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, farsi sostituire, nominare altri difensori. Eleggo domicilio nel loro Studio di Bologna in via San Felice 6.

Irene Cagigiorgio
E. Sacco
G. Reni

Corte d'Appello di Bologna
RECEP
Allegato

CORRELL. 10916 1/2014

S. S. S. S.	
Trasferta	2,06
Sp. postali	€
Tot. Con.	2,06

Bologna, 24 NOV. 2014
L'Ufficiale Giudiziario

FATTO E DIRITTO

- La ricorrente, docente abilitata per l'insegnamento nella scuola primaria risultava inserita nel biennio 2007/2009, con punti 40, posizione n. 423, nella graduatoria provinciale definitiva di Pesaro Urbino, della scuola primaria, che la legge 296/2006 (art. 1, comma 605, lett. c) aveva trasformato in graduatoria ad esaurimento (doc. 1).
- Da detta graduatoria ella veniva cancellata nel 2009 per mancato aggiornamento della stessa alla scadenza prevista senza alcuna comunicazione del relativo provvedimento.
- Attualmente in occasione del previsto aggiornamento /permanenza/trasferimento della graduatoria per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, la ricorrente ha presentato tempestivamente domanda¹ di reinserimento in graduatoria all'Ufficio Scolastico Regionale - ambito territoriale VII - Pesaro Urbino (doc. 2), e contestuale domanda² di trasferimento/reinserimento all'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito territoriale IX – Bologna (doc. 3) chiedendo di esservi inserita, ma la sua richiesta è stata respinta verosimilmente, come avvenuto in casi analoghi, con la motivazione secondo cui il DM 235/2014 prevede la sola possibilità di inoltro della domanda per via telematica.
- Detta motivazione non trova però giustificazione alcuna poiché, come evidenziato nella nota sub 1, il sistema non consentiva la presentazione della domanda telematica ai docenti depennati e quindi non presenti nelle graduatorie, con la conseguenza che la sanzione consistente nella non considerazione delle domande presentate in forma cartacea, potrebbe applicarsi, a tutto concedere, solo ai docenti già collocati in dette graduatorie, non a quelli al momento non presenti in quanto ingiustamente depennati, nei cui confronti non può invece trovare applicazione, trattandosi di situazione giuridicamente e sostanzialmente diversa e non contemplata.
- La reiezione della domanda si fonda invece, con ogni probabilità, sulla seguente reale motivazione, resa in altri casi analoghi, che riportiamo: *A norma dell'art. 1, comma 1 bis, della legge 143/2004, la permanenza nelle*



¹ La domanda veniva presentata in forma cartacea non potendo essere presentata telematicamente in quanto detta procedura era consentita dal sistema solo ai docenti già presenti nella graduatoria e non a quelli depennati dalla stessa.

² Si veda nota precedente sub 1

*graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, trasformate dalla legge n. 296/06 in graduatorie ad esaurimento, avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per il suddetto aggiornamento. La mancata presentazione della domanda dell'interessata entro i termini previsti ha comportato la cancellazione definitiva dalla graduatoria e pertanto la richiesta di reinserimento avanzata dalla docente **non può essere accolta.***

- Orbene il non accoglimento della domanda e comunque il rifiuto di inserirla è ingiusto ed illegittimo e la ricorrente ha diritto al trasferimento/reinserimento nella graduatoria per la provincia di Bologna. La disciplina della fattispecie all'esame del giudice si rinviene nel comma 1 bis dell'art. 1 d.l. 97/2004 convertito con l. 143/2004, il quale recita: *Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.*
- La norma è assolutamente chiara e precisa: il docente che non presenta la domanda e, per questo viene cancellato dalla graduatoria, può entro il termine fissato per l'aggiornamento periodico della stessa ed in occasione di ogni successivo aggiornamento, come ha fatto la ricorrente, chiedere il reinserimento, con attribuzione del punteggio pregresso già riconosciuto prima della sua cancellazione.
- Come è stato rilevato (Tribunale di Napoli, sentenza 23.1.2014): *Altro significato non può essere riconosciuto alla disciplina così delineata: in particolare da essa non solo non è possibile argomentare in alcun modo che la cancellazione per mancata presentazione della domanda sia definitiva, ma, anzi, si evince esattamente il contrario: ossia che la cancellazione non è mai definitiva.*

- Né ha pregio sostenere che, ex art. 1, comma 1, lettera b) del D.M. 1.4.2014 n. 235³, *A norma dell'art. 1, comma 1 bis del decreto legge 7.4.2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.*
- Infatti, come già rilevato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio 1705/2013) e ribadito dalla giurisprudenza del Giudice del Lavoro (tribunale di Napoli cit.), una fonte normativa secondaria quale è il decreto Ministeriale non può assolutamente derogare ad una specifica norma giuridica, quale è quella legislativa, di grado superiore, introducendo un decadenza sostanziale non prevista da quest'ultima.
- Lo stesso ragionamento vale pure nei confronti della motivazione secondo cui la domanda di reinserimento non può trovare accoglimento poiché il sopracitato DM, all'art. 9, comma 2, *prevede la possibilità di presentazione delle domande esclusivamente via web.* Infatti anche in questo caso una norma secondaria – ammesso e non concesso che sia applicabile alla presente differente fattispecie, caratterizzata dal fatto che la domanda viene presentata non da persona ancora presente in graduatoria, ma da persona depennata - introdurrebbe la decadenza da un diritto in violazione di una norma di legge di grado superiore.
- Né sarebbe possibile sostenere l'esistenza di un contrasto tra la disciplina legislativa di cui si chiede l'applicazione e la legge finanziaria 296/27.12.2006 (art. 1, comma 605, lett. c), laddove dispone la trasformazione delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo in graduatorie ad esaurimento.
- Infatti la normativa da ultimo citata ha avuto il fine di impedire nuovi ingressi in graduatoria di docenti in precedenza non iscritti, introducendo un termine ultimo per l'ingresso nelle graduatorie stesse. **Non ha invece precluso in alcun modo i successivi aggiornamenti delle graduatorie preesistenti rispetto ai docenti che, come la ricorrente, vi risultavano già iscritti, né ha previsto una ipotesi di definitiva esclusione dalle**



³ Il citato decreto ribadisce quanto previsto dai precedenti decreti ministeriali 16.3.2007, n. 42 del 2009, n. 44 del 2011 in occasione dei precedenti aggiornamenti.

graduatorie di detti docenti quale conseguenza della omessa presentazione della domanda di permanenza per uno dei periodi di aggiornamento.

- Secondo il più volte citato Tribunale di Napoli *E' evidente al riguardo che la fattispecie per cui è causa non contrasta con la ratio sopraindicata, non comportando alcun nuovo inserimento di docenti in precedenza non iscritti, ma solo un aggiornamento nell'ambito delle iscrizioni già presenti.*
- In senso conforme al Tribunale di Napoli si citano: Tribunale di Rimini, sez. Lav., sentenza 19.11.2012; Tribunale di Massa, sez. lav., ordinanza 6.7.2012; Tribunale di Napoli, sez. lav., sentenza 11.10.2013; Tribunale di Pistoia, sez. lav., sentenza 27.3.2014; Tribunale di Frosinone, sez. lav., ordinanza 24 luglio 2014 (tutte sub doc. 3).
- Alla luce di quanto esposto, il rigetto delle domanda di reinserimento deve essere dichiarato illegittimo, con conseguente diritto della ricorrente al trasferimento/inserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola primaria della provincia di Bologna e condanna dell'amministrazione scolastica a disporre in tal senso.

Tutto ciò premesso

I sottoscritti difensori nell'interesse della parte ricorrente chiedono che il Tribunale di Bologna - Giudice Unico del Lavoro adito, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e discussione, in accoglimento del presente ricorso,

voglia

previa disapplicazione dell'art. 1, comma 1, lettera b), e dell'art. 9, comma 2, del D.M. 1.4.2014 n. 235 e di ogni altro atto, disposizione o provvedimento amministrativo presupposto conseguente od altrimenti connesso, in particolare del provvedimento di depennamento, mai comunicato:

- **accertare** il diritto della ricorrente al reinserimento nella graduatorie provinciale definitiva di Ferrara, della scuola primaria per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, con attribuzione del punteggio in possesso al momento della cancellazione (punti 40) e del punteggio eventualmente maturato successivamente alla cancellazione stessa

- **accertare** il contestuale diritto della ricorrente al trasferimento/inserimento, per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, nella graduatoria provinciale ad esaurimento di Bologna del personale docente della scuola primaria, con attribuzione del punteggio in possesso al momento della cancellazione (punti 40) e del punteggio eventualmente maturato successivamente alla cancellazione stessa;
- **condannare** il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna Ufficio IX – Ambito territoriale per la provincia di Bologna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, ad inserire la ricorrente, per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, nella graduatoria provinciale ad esaurimento del personale docente della scuola primaria, con attribuzione del punteggio in possesso al momento della cancellazione (punti 40) e del punteggio eventualmente maturato successivamente alla cancellazione stessa;
- **condannare** le amministrazioni scolastiche convenute, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, individualmente od in solido, al pagamento delle spese legali, comprese IVA e CPA, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminato e che la ricorrente è soggetta a contributo unificato di euro 259,00 (doc. 4).

Si depositano:

1. graduatoria provinciale definitiva della scuola primaria di Pesaro Urbino 2007/2009
2. domanda ricorrente di reinserimento nella graduatoria ad esaurimento per la scuola primaria della provincia di Pesaro Urbino per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017
3. domanda ricorrente di contestuale trasferimento/inserimento per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nella graduatoria ad esaurimento della scuola primaria della provincia di Bologna
4. giurisprudenza

Bologna 21.10.2014

Avv. Giorgio Sacco

Avv. Guido Reni

Tribunale di Bologna

Depositato in Cancelleria

Oggi

24 OTT. 2014

Il Funzionario Giudiziario

Massimo Mascagni

Il Funzionario/Il Collaboratore



TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione controversie del lavoro

3403

R.G.L. N. _____

CRON. N. _____

9451



Il Giudice del lavoro - dott. Dr. F. PALLADINO

IL GIUDICE

letto il ricorso,
visto l'art. 420 c.p.c.

F I S S A

per la comparizione personale delle parti e la discussione

l'udienza del 23 febbraio 2015 ore 12.45

nella sede di questo Ufficio, in Bologna, via Farini n. 1.

Bologna, 30 ottobre 2014

IL GIUDICE

Dr. F. PALLADINO

[Signature]

Il Funzionario o il Collaboratore

L'Assistente Giudiziale

Giuliana Ricciardi

Tribunale di Bologna

Copia conforme all'originale

Bologna

4 NOV. 2014



Il Funzionario/Il Collaboratore

[Signature]

Predisposta copia autentica in data 4/11/2014



RELATA DI NOTIFICA

A richiesta di **Cagigiorgio Irene** rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Sacco
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario. – addetto all' Ufficio Unico Notifiche
presso la Corte d'Appello di Bologna, – ho notificato copia presente atto a:

Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato e
domiciliato presso i suoi uffici in Bologna via Guido Reni n.4
Ivi consegnandone copia a mani di:

del dipendente Sig. *Avviso Irene Ferenc*
incaricato di ricevere le notifiche

B 25 NOV. 2014

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del Dirigente
legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in via Guido Reni 4 è
domiciliato per legge

del dipendente Sig. *Avviso Irene Ferenc*
incaricato di ricevere le notifiche

B 25 NOV. 2014

